

Statuto "MEDIA VISION THEATRE APS"

PREMESSA

L'Associazione **MEDIA VISION THEATRE** nasce a Parghelia (VV) con il chiaro intento di divulgare e promuovere il teatro in ogni sua forma e senza distinzioni di genere. Attualmente l'associazione si occupa prevalentemente di formazione e produzione teatrale. Il più importante obiettivo è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, e contribuendo alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità attraverso il teatro e i supporti audiovisivi.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – DEFINIZIONE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "**MEDIA VISION THEATRE APS**" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo).

L'Associazione ha sede legale in Parghelia (VV), Contrada Pigna, SNC è autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di Terzo settore italiano e internazionale, rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

L'Associazione promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Condividendone le finalità, l'associazione potrà aderire a reti associative nazionali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità, e contribuendo alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

1. a) (generali)

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;

- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

2. b) (difesa e promozione del diritto di associazione)

- l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- l'impegno per l'affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita del/la socio/a, comunità locali e delle persone in generale;
- la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;
- la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;

3. c) (diritti e attività culturali)

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni;
- la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile;
- la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220-2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

4. d) (diritti delle donne, di genere e convivenza)

- il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti;
- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'affermazione nell'Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;

- lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l'impegno ad affermare il diritto all'autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender non-conforming;
- l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;

5. c) (diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)

- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l'autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;
- la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'universalità dei diritti;
- l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;
- l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;

6. f) (lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)

- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, ageismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, binarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l'interculturalità; il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;
- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;
- la promozione e la tutela del diritto d'asilo e di una accoglienza dignitosa;

7. g) (giustizia climatica e ambientale)

- l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell'economia circolare, dell'educazione ambientale, dei gruppi d'acquisto e delle comunità a supporto dell'agricoltura sostenibile, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;
- il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- l'impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;
- di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;

8. h) (diritti sociali)

- l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla disuguaglianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;
- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;
- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.
- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare alle giovani, alle donne, alle immigrate, alle precarie e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

9. i) (diritti generazionali)

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
- il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

10. j) (volontariato e formazione)

- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica
- alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

11. k) (mobilità)

- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto per i giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

Essa intende, altresì, promuovere, sviluppare e diffondere l'arte in ogni sua forma e la musica in particolare, gli Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero.

Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci.

Per la realizzazione di quanto su esposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone di:

- a) promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) promuovere la cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, lo studio, la ricerca, la sperimentazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale;
- c) promuovere il riconoscimento dei diritti culturali, promuovere l'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della dell'informazione e comunicazione, all'utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi basati sul modello della condivisione della conoscenza, la promozione dell'inclusione socio culturale, anche in riferimento alle problematiche della disabilità, e dell'inclusione digitale (eInclusion);
- d) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, masterclass di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che tra i giovani;
- e) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica senza limitazioni di genere;
- f) promuovere la formazione di una scuola di musica coordinandone le attività;
- g) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- h) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita: organizzare manifestazioni musicali per le scuole per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- i) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- j) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
- k) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio storico-artistico-culturale, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- l) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- m) promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

- n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 3. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 4. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 5. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 6. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari;
 7. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 8. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
 9. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 10. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 11. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 12. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 13. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 14. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 15. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 16. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 17. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 18. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 19. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

20. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

21. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In caso di aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, l'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 del presente statuto, potrà procedere all'adeguamento del presente articolo.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/lle volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 3 bis – Utilizzo del marchio e della denominazione

Il "logo" e la denominazione dell'Associazione sono suo patrimonio e come tali alla stessa Associazione ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4 – Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, si riconoscano e condividano i valori e le finalità associative e accettino e rispettino le norme del presente Statuto.

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.

Può diventare socio/a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età; i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Procedimento di ammissione, dimissioni, esclusione, recesso e decadenza degli associati

Gli/lle aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel registro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro i successivi trenta giorni.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.

In quest'ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale dimissioni, presentate per iscritto all'Assemblea dei Soci o al Presidente espulsione o radiazione o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Salvo diritto di recesso, la decadenza dell/la nuovo/a socio/a avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell'associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato secondo il principio generale della democrazia rappresentativa.

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione;
- eleggere e revocare gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia

dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni Nazionali o Territoriali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

TITOLO III - ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – Gli organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali;
- al termine del mandato discutere la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; eleggere una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge; può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del CTS ciascun associato può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal/dalla Presidente, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno otto giorni prima. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato cinque giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 19.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, è eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i/lle suoi/e componenti. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) e dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 3, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il documento economico di previsione e le sue variazioni;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione;
- predisporre, ove richiesto, la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre, ove richiesto, il bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna dell'Associazione;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del

- tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, delegando allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- curare la tenuta del libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo, la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di prolungata assenza o impedimento permanente di questi, ne assume le mansioni e i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza; il Vicepresidente provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni e incarichi attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione:

- il/la Direttore/trice Artistico/a: è responsabile della programmazione e dell'organizzazione degli eventi curandone gli aspetti artistici e culturali;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente su convocazione del/la Presidente in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno

della riunione del Consiglio Direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Consiglio Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio Direttivo decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Al Consiglio Direttivo sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo informerà degli atti più rilevanti l'Assemblea alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione della stessa per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 10 –Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'Associazione sono:

- l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Le decisioni degli organismi dirigenti e dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta nei casi di:

- approvazione dei documenti economici e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dell'Assemblea;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Le delibere degli organismi e i libri sociali - e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza - devono essere trasmessi o comunque resi accessibili ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale.

Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 7 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di regolamenti che determinino le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione da remoto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e sia garantito l'intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

Art. 11 – Organismi di garanzia e controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di Controllo.

A ciascun livello le cariche di consigliere, garante e componente dell'Organo di controllo sono incompatibili fra loro.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente e viene eletto dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari anche fornendo pareri, su richiesta degli organi sociali;
- dirimere le controversie insorte tra i soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i soci/e, che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi/e eleggono al loro interno un Presidente, che convoca il Collegio e ne coordina i lavori.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I/le componenti del Collegio dei Garanti, nell'ambito delle proprie competenze, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno e obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare all'Assemblea dei Soci una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o

bilancio consuntivo;

- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti, scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione.

L'Organo di Controllo elegge al proprio interno un Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.

I/le componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I/le componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai/alle componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere degli amministratori comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.

Art. 14 – Revisione dei conti

Nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS è nominato un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. La funzione può essere esercitata dall'Organo di Controllo, nel caso in cui sia composto da revisori legali dei conti iscritti all'apposito registro.

TITOLO IV - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 15 – Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e

non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 17 - Adempimenti di bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, ove previsto, predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce; può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 CTS, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione,
- la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il rendiconto economico e finanziario potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui agli artt. 2 e 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 - Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie

Ferma restando la facoltà dell'Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 8, all'Assemblea è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'accreditamento di cui all'art. 93 comma 5 del CTS.

Art. 19 - Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

Il Segretario



Il Presidente

